

Codice A1617A

D.D. 22 giugno 2026, n. 475

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione progetto "Livellamento della pista 36 Plateau per regolarizzare il tracciato e l'ampliamento della rete di innevamento programmato per la porzione media dello Jafferau" in comune di Bardonecchia , Località Millaures Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010).**



**ATTO DD 475/A1617A/2026**

**DEL 22/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1617A - Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione progetto "Livellamento della pista 36 Plateau per regolarizzare il tracciato e l'ampliamento della rete di innevamento programmato per la porzione media dello Jafferau" in comune di Bardonecchia , Località Millaures  
Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)

Richiamate:

- la nota prot. n° 4106 in data 23/04/2026, pervenuta in data 24/04/2026, protocollo in ingresso n° 63185/DA1617A, dello Sportello Unico per le Attività Produttive delle Valli presso l'Unione Montana Valle Susa volta ad acquisire l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 della istanza Codice Pratica SUAP n° 513/2026, richiesta in data 21/04/2026 dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) per l'autorizzazione dell'intervento "Livellamento della pista 36 Plateau per regolarizzare il tracciato e l'ampliamento della rete di innevamento programmato per la porzione media dello Jafferau" in comune di Bardonecchia , Località Millaures, Comprensorio sciistico Colomion – Jafferau, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ;
- la comunicazione al Settore geologico regionale prot. n° 84648/DA1617A in data 04/06/2026, con la quale si richiede di esprimere il necessario parere idrogeologico e nivologico in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la comunicazione prot. n° 25939/DA1819 in data 08/06/2026, acquisita al prot. n° 86142/DA1617A in data 08/06/2026, con la quale il Settore Geologico ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici in relazione al vincolo per scopi idrogeologici.

Rilevato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n°

45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. n° 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- le superfici interessate risultano di proprietà del comune di Bardonecchia e sono nella piena disponibilità;
- l'intervento proposto prevede i seguenti interventi:
  - a) livellamento e rimodellamento morfologico della pista 36;
  - b) realizzazione nuovo impianto di innevamento, che amplia quello esistente ed interesserà le piste 31 - Roccia nera, 34 Gran Combé, 36 Plateau e la Bretella Ban-Plateau, per una lunghezza complessiva di 1.615 m.l., oltre la posa di 23 pozzetti interrati con generatori di neve ad ad sta;
  - c) smantellamento di parte della linea di innevamento esistente e ripristino delle superfici con interventi di inerbimento per la ricostituzione della formazione erbacea;
- la superficie interessata dall'intervento a) è pari a circa 18.190 m<sup>2</sup> e di circa 3.000 m<sup>2</sup> per l'intervento b). I movimenti di terra risultano pari a circa 19.456 m<sup>3</sup> per l'intervento a) e a circa 2.656 m<sup>3</sup> per l'intervento b), con scavi e riporti interamente compensati tra loro. Complessivamente i volumi di scavo e riporto risultano pari a 22.844 m<sup>3</sup>, la superficie interferita risulta pari a 21.976 m<sup>2</sup>. La eventuale eccedenza degli scavi di modesta entità che interesserà l'intervento b) sarà utilizzata per il rimodellamento morfologico delle piste adiacenti e riutilizzata in cantiere.
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e riqualificazione ambientale attraverso inerbimenti mediante idrosemina;
- l'intervento di livellamento e rimodellamento morfologico della pista 36 interesserà essenzialmente formazioni erbacee del piano alpino, e comporterà l'abbattimento di tre esemplari di larice isolati. La realizzazione del nuovo impianto di innevamento e lo smantellamento di parte di quello esistente interesserà unicamente formazioni erbacee del piano alpino
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia floristico, vegetazionale che forestale.
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto;
- con la D.G.R. n° 13-7491 in data 29 settembre 2022 sono state individuate le aree sciabili e di sviluppo montano nei comprensori sciistici del comune di Bardonecchia;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

Preso atto del contributo istruttorio di competenza espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 25939/A1809A in data 08/06/2026, acquisita in data 08/06/2026 al prot. n° 86142/DA1617A, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ferme

restando le responsabilità gravanti sui professionisti firmatari in ordine alla veridicità e completezza dei dati forniti e alla congruità delle valutazioni effettuate ed a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai professionisti, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo e dell'Ing. Stefano Bettini per la parte progettuale e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci nella "Relazione geologica" per gli aspetti geologici e geologico-tecnici, con prescrizioni e raccomandazioni per l'esecuzione dei lavori che si intendono qui integralmente richiamate;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 L.r. 45/1989 per autorizzare la realizzazione dell'intervento previsto dal progetto "Livellamento della pista 36 Plateau per regolarizzare il tracciato, l'ampliamento della rete di innevamento programmato per la porzione media dello Jafferau" in comune di Bardonecchia , Località Millaures;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto "Livellamento della pista 36 Plateau per regolarizzare il tracciato, l'ampliamento della rete di innevamento programmato per la porzione media dello Jafferau" in comune di Bardonecchia , Località Millaures, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il contributo espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 25939/A1809A in data 08/06/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate

per le motivazioni esposte in premessa

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- la Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- la Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Pubblica Amministrazione";

*determina*

Di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto "Livellamento della pista 36 Plateau per regolarizzare il tracciato, l'ampliamento della rete di innevamento programmato per la porzione media dello Jafferau" in comune di Bardonecchia, Località Millaures, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il contributo espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 25939/A1809A in data 08/06/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate

Di richiamare quanto segue:

A) La presente autorizzazione:

- 1) ha validità di tre anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3) è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nullaosta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4) si intende rilasciata:
  - a. con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
  - b. con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
  - c. sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

B) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- 1) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali

condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

2) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 13 della L.r. n. 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

C) Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

D) Il Titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori, allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, con cui si attesti che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato ed autorizzato.

E) Il Titolare dell'autorizzazione :

1) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;

2) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;

3) è tenuto a procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;

4) è tenuto ad effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario entro centoventi giorni dalla data di cui sopra ai sensi del D.P.R. n. 1199/ 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All\_A\_\_Colomiona\_pista36-Plateau\_parere\_geologico.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione 13.160.70/1686/2026C/A1800A

(\*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE  
Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio  
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

*Rif: Prot. n. 84648/A1600A del 04/06/2026. Ns. Prot. n. 25740/A1800A del 04/06/2026 - Pratica DQ 75704/C.*

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di “Sistemazione pista “36 – Plateau” ed ampliamento rete innevamento programmato” in Comune di Bardonecchia (TO)”.

Richiedente: Colomion S.p.A.”

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto prevede la sistemazione della pista “36 – Plateau” e l'ampliamento dell'impianto di innevamento programmato nel comprensorio sciistico dello Jafferau, in comune di Bardonecchia, al fine di migliorare il profilo della pista ed ottimizzare la resa dell'impianto di innevamento artificiale eliminando gli avvallamenti presenti. La società di gestione intende apportare lievi modifiche al profilo del terreno così da ottenere una pista a pendenza costante e con sezioni trasversali uniformi, al fine di trarne beneficio anche in sede di battitura della pista e di produzione di neve artificiale.

Le quote dell'intervento sono comprese grossomodo tra le quote 2400 m e 2250 m slm, su un dislivello di circa 150 m. Nel complesso le attività prevedono sbancamenti modesti e generalmente contenuti nel metro di profondità, con massimi valori di poco superiori ai 2 m, e analoghi valori sono previsti per i riempimenti; i volumi totali di scavo sono pari a 9728 m<sup>3</sup>, interamente compensati dai riporti, distribuiti su una superficie totale di 18190 m<sup>2</sup>, interamente compresi all'interno della pista esistente.

Il nuovo impianto di innevamento, invece, sarà composto da 23 “punti neve” o “pozzetti interrati di derivazione”, che saranno attrezzati durante il periodo invernale con altrettanti generatori ad asta. L'impianto sfrutterà la stazione di pompaggio, le captazioni e le vasche di carico già esistenti.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

L'ambito di intervento è localizzato nella porzione medio-sommitale del versante che dal fondovalle della conca di Bardonecchia si spinge sino alla dorsale culminante con il Monte Jafferau ed è caratterizzato dalla presenza un importante fenomeno di DGPV (Deformazione Gravitativa Profonda di Versante) che interessa buona parte della porzione medio-sommitale del versante. La presenza del fenomeno è riportato anche nella "Carta geomorfologica e dei dissesti" allegata alla Variante di adeguamento al PAI del P.R.G.C. ed in particolare, nel settore di intervento, è segnalata la presenza di un fenomeno franoso classificato attivo nella cartografia tematica del PRGC (64-FA10).

Il geologo incaricato, Dott. Massimo Ceccucci, evidenzia nella "Relazione geologica" che *"In questo contesto, le condizioni delle linee degli impianti di risalita qui presenti suggeriscono la relativa stabilità dell'areale fatto salvo la presenza di fenomeni di creeping che interessano la coltre di alterazione superficiale del suolo senza - tuttavia - interessare in profondità i depositi."*

Sulla base delle indagini condotte, soprattutto nell'ambito degli studi effettuati tra il 2015 ed il 201, per la realizzazione della nuova seggiovia Fregiusia e a quelli effettuati nel 2024 e 2025 dallo stesso professionista per la progettazione della nuova sciovia Jafferau, viene attestato che *"sebbene una porzione delle aree di intervento sia perimetrata entro un fenomeno di dissesto cinematicamente definito attivo, alla data dei sopralluoghi condotti non sono emerse condizioni di instabilità del pendio od elementi di carattere geologico-geomorfologico ed idrogeologico tali da non rendere attuabile l'intervento in progetto."*

A supporto di tale considerazione il geologo riporta anche le testimonianze rese del gestore degli impianti che non restituiscono evidenze circa deformazioni delle opere afferenti agli impianti sciistici presenti nell'area almeno negli ultimi 30-40 anni, nonché il fatto che il progetto preveda attività modeste che si traducono nell'esecuzione di scavi di profondità estremamente contenuta e limitati ai primi strati del sottosuolo.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe la relazione nivologica attesta che il settore di versante oggetto d'intervento non interferisce con aree valanghiva o con zone pericolose, così come confermato sia dagli elaborati di PRG che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), e che i lavori previsti non comportano modifiche al quadro della pericolosità valanghiva dell'area.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*  
*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione progettuale, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo e dell'Ing. Stefano Bettini, a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e geotecnica, contenute nella documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Bardonecchia, relativamente al quadro del dissesto e della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ferme restando le responsabilità gravanti sui professionisti firmatari in ordine alla veridicità e completezza dei dati forniti e alla congruità delle valutazioni effettuate ed a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai professionisti, a firma dell'Ing. Francesco Belmondo e dell'Ing. Stefano Bettini per la parte progettuale e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci nella "Relazione geologica" per gli aspetti geologici e geologico-tecnici.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017, con riferimento alle indicazioni contenute nelle "*Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*" pubblicate da SNPA nel 2019;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;

- per assicurare condizioni idonee alla stabilità dei fronti in terra dovrà essere garantito il drenaggio dei rinterri mediante un efficiente sistema di raccolta acque superficiali e sub-superficiali, esteso all'intero sviluppo dell'area di intervento, atto ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- i riporti dovranno essere opportunamente consolidati e rinaturalizzati avendo cura di seguire il processo di rinverdimento anche rinforzando e ripetendo gli inerbimenti qualora non venisse perfettamente raggiunto l'obiettivo;
- per evitare di favorire processi erosivi e infiltrazioni d'acqua predisponenti fenomeni di dissesto sarà necessario realizzare a monte delle superfici interessate dalle lavorazioni più significative delle canalette di raccolta e allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale; inoltre, per le stesse finalità dovranno essere progettate in fase esecutiva e realizzate trincee drenanti, della profondità di almeno 2 m e di adeguata lunghezza, disposte trasversalmente al pendio, con recapito delle acque drenate nel reticolo idrografico superficiale;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

***Il Responsabile del Settore  
Ing. Michele Marino***

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

*I Funzionari referenti*

*Dott. Marco Cordola*

*Tel. 011-4326659 - e-mail: [marco.cordola@regione.piemonte.it](mailto:marco.cordola@regione.piemonte.it)*

*Dott. Andrea Berteà*

*Tel. 011-4325353 - e-mail: [andrea.bertea@regione.piemonte.it](mailto:andrea.bertea@regione.piemonte.it)*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione  
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*